

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6270 Anno 2014

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 19/03/2014

### ORDINANZA

sul ricorso 931-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE 00811720580 in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

LEMBO COSMA, MUCCIOLO ROBERTO MCCRRRT56A16C262T  
in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Mucciolo  
Giovanni Maria, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE  
VATICANO 48, presso lo studio dell'avvocato RICCARDI  
GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARINO  
GENNARO, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -




*nonché contro*

REGIONE CAMPANIA;

*- intimata -*

avverso la sentenza n. 287/2010 della CORTE D'APPELLO di  
SALERNO del 3.3.2010, depositata il 30/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
04/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.



## **Ragioni della decisione**

Il Ministero della salute chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Salerno, pubblicata il 4 novembre 2009, che, accogliendo l'appello, ha ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva e lo ha condannato a corrispondere a Roberto Cucciolo e Cosimina Lembo (genitori del minore Giovanni Maria) l'indennizzo e l'assegno 'una tantum' per i danni da vaccinazione, costituiti da "encefalopatia con sindrome autistica", ascrivibile alla tab. A) all. al dpr 834 del 1981.

Il ricorso consta di due motivi. I genitori del minore si sono difesi con controricorso. La Regione Campania è rimasta intimata.

Con il primo motivo il Ministero sostiene di non avere legittimazione passiva. Con il secondo motivo sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere che non fosse intervenuta la decadenza.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Il primo si pone in contrasto con una giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte di legittimità (cfr. tra le tante, Cass. sez. 6, ord. 29311 del 2011).

Quanto alla decadenza, la Corte d'appello ha rilevato che la domanda presentata il 25 maggio 2006 rientra nel termine triennale, in quanto, pur avendo il minore subito vari ricoveri a cominciare dal 1998, tuttavia la sua grave malattia ("encefalopatia con sindrome autistica") non era stata posta in relazione causale con la vaccinazione, diagnosi che è stata compiuta, per la prima volta, con gli accertamenti di laboratorio effettuati il 30 dicembre 2005 ed il 17 gennaio 2006, dai quali è emerso che il bambino era "iper responder al vaccino con positività al ceppo 3". Solo allora i genitori hanno avuto cognizione del nesso causale con la vaccinazione e, tempestivamente, hanno proceduto a richiedere l'indennizzo.




Nel motivo di ricorso si sostiene che il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge. In realtà la legge lo fa decorrere “dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”. Sulla individuazione di tale momento la motivazione della Corte d’appello è articolata, documentata e convincente, mentre la censura ministeriale è generica ed apodittica.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato per manifesta infondatezza, segue per legge la condanna al pagamento delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento ai controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00 euro per compensi professionali e in 100,00 euro per spese, oltre accessori come per legge.

Rocca, 4 febbraio 2014

Pietro Curzio, *presidente est.*  


DEPOSITATA